AL TRIBUNALE CIVILE - SEZIONE LAVORO - DI VERONA

Ricorso

RICORRE la dott.ssa Francesca REPICI, nata a
residente a la company de la c
servizio nell'a.s. 2023/24 presso l'Istituto Comprensivo
rappresentata e difesa, per mandato in calce su foglio separato, dall'avv.to Stella
Maria Vaticano con studio in
iquesta elettivamente docimiciliata. L'avv. dichirara di voler ricevere le notificazioni e
le comunicazione al seguente indirizzo pec
CONTRO II MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro in carica e pro tempore; l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore e l'UFFICIO VII -
AMBITO TERRITORIALE DI VERONA in persona del legale rappresentante pro

tempore;

AL FINE DI OTTENERE, previa statuizione del riconoscimento in capo alla ricorrente del possesso del requisito fondamentale di cui all'art. 1, punto 2, del bando concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola (vale a dire, anzianità di almeno 24 mesi di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di collaboratore scolastico presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato e/o con rapporto d'impiego direttamente con gli Enti locali tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.), l'ammissione della dott.ssa REPICI alla procedura concorsuale dalla quale è stata esclusa e l'iscrizione nella suddetta graduatoria e quindi L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE: 1) del provvedimento prot. n. 3627 del 27.06.2023 del Dirigente dell'Ufficio VII - Ambito Territoriale di Verona, con il quale si decretava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del bando di concorso citato, l'esclusione della ricorrente dal concorso; 2) della graduatoria provvisoria del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola, pubblicata il 12 luglio 2023, limitatamente alla mancata inclusione del nominativo di essa istante; 3) della graduatoria definitiva del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola, pubblicata il 4 agosto 2023, e rettificata il 7 successivo, limitatamente alla mancata inclusione del nominativo di essa istante; 4) di ogni atto connesso,



collegato, presupposto, precedente e conseguenziale.

Salvo ogni altro diritto, compreso quello al risarcimento dei danni.

PREMESSE DI FATTO

La dott.ssa Francesca REPICI partecipava al concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola indetto con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 1856 del 21.04.2023.

Inoltrava la domanda di partecipazione in data 6.05.2023.

Con provvedimento prot. n. 3627 del 27.06.2023 il Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona decretava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del bando di concorso citato, l'esclusione della ricorrente dal concorso perché non in possesso del requisito fondamentale di cui all'art. 1 punto 2 del bando, vale a dire, anzianità di almeno 24 mesi di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato e/o con rapporto d'impiego direttamente con gli Enti locali tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.

Avverso detto provvedimento la dott.ssa REPICI, in data 1 luglio 2023, proponeva reclamo specificando i periodi di servizio prestati in posti corrispondenti al profilo professionale di collaboratore scolastico e chiedendone una nuova valutazione.

Detto reclamo rimaneva senza esito.

In data 12 luglio 2023 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola, pubblicata il 12 luglio 2023. In detta graduatoria non compariva il nominativo della ricorrente.

Avverso la mancata inclusione del suo nominativo nella la dott.ssa REPICI proponeva ulteriore reclamo in data 20 luglio 2023 chiedendo di valutare – qualora fosse questa la motivazione non essendosi instaurato alcun contraddittorio con la ricorrente - il periodo di congedo biennale straordinario per legge 104/92 richiesto.

Anche detto reclamo rimaneva senza esito.

In data 4 agosto 2023 veniva pubblicata la graduatoria definitiva del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola. Detta graduatoria veniva rettificata in data 7 agosto 2023.

Il nominativo della ricorrente non compariva né nella graduatoria pubblicata il 4 agosto 2023 né in quella rettificata.



Tanto premesso e specificato, l'esclusione della dott.ssa REPICI dal concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola deve è illegittima e viziata da eccesso di potere, oltre che gravemente lesiva dei diritti e degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento con conseguente inserimento nella relativa graduatoria per le suesposte premesse di fatto e per i seguenti motivi di

DIRITTO

I)ILLEGITTIMITÀ DELL'IMPUGNATA ESCLUSIONE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento prot. n. 3627 del 27.06.2023 con il quale il Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona decretava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del bando di concorso citato, l'esclusione della ricorrente dal concorso perché non in possesso del requisito fondamentale di cui all'art. 1 punto 2 del bando, vale a dire, anzianità di almeno 24 mesi di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato e/o con rapporto d'impiego direttamente con gli Enti locali tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. è illegittimo perché privo di motivazione.

Invero, il Dirigente non specifica le ragioni per le quali la ricorrente non risulta in possesso del requisito fondamentale di cui all'art. 1 punto 2 del bando pur avendo dichiarato nella domanda di partecipazione i seguenti periodi di servizio:

1)dal 24.09.2020 al 5.06.2021 (vale a dire 8 mesi e 13 giorni) presso la Scuola statale – Liceo "Enrico Fermi" di Villafranca di Verona;

2)dal 17.09.2021 al 30.06.2022 (vale a dire 9 mesi e 14 giorni) presso l'I.C. VR 4 Ponte Crencano – Verona (VR);

3) dal 9.09.2022 al 18.05.2023 (vale a dire 8 mesi e 10 giorni) presso l'I.C. VR 10 Borgo Roma Est – Verona (VR);

per un totale complessivo di 25 mesi e 37 giorni.

La motivazione dell'esclusione dalla procedura di concorso non veniva esplicitata neppure a seguito del reclamo che la dott.ssa REPICI proponeva in data 1luglio 2023. Lo stesso accadeva dopo la proposizione dell'ulteriore reclamo del 20 luglio 2023 che la dott.ssa REPICI proponeva avverso la mancata inclusione del suo nominativo nella graduatoria provvisoria del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO.

Il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva è illegittimo sotto il profilo dell'eccesso di potere essendo privo di motivazione.



II)ILLEGITTIMITÀ DELL'IMPUGNATA ESCLUSIONE. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO.

Fermo restando quanto detto con il primo motivo deve rilevarsi che il provvedimento prot. n. 3627 del 27.06.2023 con il quale il Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona decretava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del bando di concorso citato, l'esclusione della ricorrente dal concorso perché non in possesso del requisito fondamentale di cui all'art. 1 punto 2 del bando, vale a dire, anzianità di almeno 24 mesi di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato e/o con rapporto d'impiego direttamente con gli Enti locali tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. è illegittimo perché fondato – se così fosse non essendo stata motivata in alcun modo l'impugnata esclusione, sic! - su un presupposto erroneo: mancata considerazione nel computo del periodo di anzianità di servizio del congedo biennale straordinario fruito per l'assistenza al familiare con grave disabilità.

Segnatamente, il Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona non considerava nel computo del periodo di anzianità di servizio (24 mesi di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato e/o con rapporto d'impiego direttamente con gli Enti locali tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A) il periodo di congedo biennale straordinario fruito per l'assistenza al familiare con disabilità grave. La madre della ricorrente, sig.ra , è stata riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104.

Detto periodo di congedo avrebbe dovuto essere considerato nel computo del periodo di anzianità di servizio. Ed infatti, il punto F) dell'Allegato 1 del bando a cui ha partecipato la ricorrente così prevede: "Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL...".

La suddetta previsione riproduce quanto previsto nella prima nota dell'art. 2 dell'O.M. 21 del 23 febbraio 2009, rubricato "Requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente" – Ordinanza richiamata dal bando – laddove si legge che: "Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL.".

La disposizione di legge applicabile nel caso de quo è quella dell'art. 42, comma 5,



del D. Lgs. n.151/2001 modificato dal d. lgs. 18.07.2011, n. 119 il quale stabilisce che: "Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo".

Il successivo comma (vale a dire, 5-bis) prevede che: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessivo di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presto assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto...".

Il comma 5ter dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, poi, stabilisce che il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo.



L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a € 43.579,06 (importo riferito all'anno 2010). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'importo si intende al lordo della contribuzione, con riferimento alla quota a carico dell'ente datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore.

Ai sensi del comma 5quinquies del citato articolo, i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (cfr.: Circolare INPDAP n. 11 del 2001), ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità.

Applicando le coordinate normative sopraelencate al caso di specie si palesa illegittimo il provvedimento di esclusione sotto il profilo dell'eccesso di potere per essere stato adottato senza considerare il periodo biennale di congedo fruito dalla ricorrente per l'assistenza al parente con grave disabilità. Detto periodo è valido ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e dunque ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio richiesta dal bando.

A ciò non osta il disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 laddove si prevede che il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Siffatta disposizione riguarda i casi di congedo non retribuito e non valido ai fini contributivi. Nel caso de quo invece il periodo fruito è retribuito e coperto da contribuzione e dunque è valido ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio (v. parere n. 2285 del 15 gennaio 2013 Dipartimento della Funzione pubblica).

III) ILLEGITTIMITÀ DELL'IMPUGNATA ESCLUSIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Qualora il motivo dell'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale fosse quello relativo alla mancata considerazione nel computo del periodo di anzianità di servizio del congedo biennale straordinario fruito per l'assistenza al familiare con grave disabilità il provvedimento di esclusione si paleserebbe illegittimo altresì per non essere stata avviata alcuna istruttoria sul punto. Se il Dirigente avesse esaminato quanto rappresentato dalla ricorrente nel reclamo proposto avverso la mancata inclusione del suo nominativo nella graduatoria provvisoria del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO avrebbe dovuto avviare un contraddittorio con la dott.ssa REPICI chiedendo di fornire la necessaria documentazione.

Ed invece, nulla è stato fatto e la dott.ssa REPICI è stata esclusa illegittimamente



dalla procedura concorsuale.

IV) ILLEGITTIMITÀ DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE. INVALIDITA' DERIVATA. DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

L'illegittimità del provvedimento prot. n. 3627 del 27.06.2023 con il quale il Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Verona, decretava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del bando di concorso citato, l'esclusione della ricorrente dal concorso riverbera i propri effetti, viziandoli per invalidità derivata, sugli atti adottati successivamente, vale a dire: 1) graduatoria provvisoria del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola, pubblicata il 12 luglio 2023, limitatamente alla mancata inclusione del nominativo di essa istante; 2) graduatoria definitiva del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola, pubblicata il 4 agosto 2023, e rettificata l'8 successivo, limitatamente alla mancata inclusione del nominativo di essa istante.

P.Q.M.

Voglia l'On.le Giudice adito, accogliere il presente ricorso e previa statuizione del riconoscimento in capo alla ricorrente del possesso del requisito fondamentale di cui all'art. 1, punto 2, del bando concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola (vale a dire, anzianità di almeno 24 mesi di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di collaboratore scolastico presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato e/o con rapporto d'impiego direttamente con gli Enti locali tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A., disporre l'ammissione della dott.ssa REPICI alla procedura concorsuale dalla quale è stata esclusa e l'iscrizione nella suddetta graduatoria in ossequi a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 11 del predetto bando.

Voglia per l'effetto annullare e/o disapplicare:

- 1) il provvedimento prot. n. 3627 del 27.06.2023 del Dirigente dell'Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona, con il quale si decretava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del bando di concorso citato, l'esclusione della ricorrente dal concorso;
- 2) la graduatoria provvisoria del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola,



pubblicata il 12 luglio 2023, limitatamente alla mancata inclusione del nominativo di essa istante:

- 3) la graduatoria definitiva del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola, pubblicata il 4 agosto 2023, e rettificata il 7 successivo, limitatamente alla mancata inclusione del nominativo di essa istante:
 - 4) ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale.

Voglia altresì disporre.

Salvo ogni altro diritto

Con vittoria di spese ed onorari.

Saranno depositati:

- 1) bando concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola;
- 2) domanda di partecipazione bando concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola trasmessa in data 6.05.2023;
- 3) provvedimento prot. n. 3627 del 27.06.2023 con il quale il Dirigente dell'Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona decretava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del bando di concorso citato, l'esclusione della ricorrente dal concorso perché non in possesso del requisito fondamentale di cui all'art. 1 punto 2 del bando, vale a dire, anzianità di almeno 24 mesi di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO presso scuole statali con rapporto d'impiego con lo Stato e/o con rapporto d'impiego direttamente con gli Enti locali tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A;
- 4) reclamo dell'1 luglio 2023 proposto avverso la suddetta esclusione dalla dott.ssa REPICI e trasmesso via PEC il 4 successivo;
- 5) graduatoria provvisoria del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola, pubblicata il 12 luglio 2023;
- 6) reclamo proposto avverso la suddetta graduatoria in data 20 luglio 2023 dalla dott.ssa REPICI con allegata ricevuta di protocollo:
- 7) graduatoria definitiva del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di



COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola pubblicata il 4 agosto 2023;

- 8) graduatoria definitiva del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola pubblicata il 4 agosto 2023 rettificata il 7 agosto 2023;
- 9) contratto di lavoro a tempo determinato presso la Scuola statale Liceo "Enrico Fermi" di Villafranca di Verona:
- 10) contratto di lavoro a tempo determinato presso l'I.C. VR 4 Ponte Crencano Verona (VR);
- 11) contratto di lavoro a tempo determinato presso l'I.C. VR 10 Borgo Roma Est Verona (VR);
 - 12) O.M. 21 del 23 febbraio 2009;
- 13) documentazione attestante situazione di disabilità grave della madre della ricorrente, sig.ra
- 14) art. 42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001 modificato dal d. lgs. 18.07.2011, n. 119;
 - 15) Circolare INPDAP n. 11 del 2001;
 - 16) parere n. 2285 del 15 gennaio 2013 Dipartimento della Funzione pubblica;
 - 17) cedolini pagamenti.

Il presente ricorso è di valore indeterminato ed è soggetto al versamento del contributo unificato di euro 259,00 per il giudizio di merito.

Varapodio lì 12.2.24

Avv. Stella Maria Vaticano

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto anche la graduatoria definitiva del concorso per titoli per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente concernente il profilo professionale dell'area A di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale statale della scuola pubblicata il 4 agosto 2023 e successivamente rettificata.

Il ricorso è diretto ad ottenere l'annullamento di detto provvedimento con l'inserimento del nominativo della dott.ssa REPICI nella graduatoria.

Stante ciò i candidati che la seguono in detta graduatoria rivestono la qualifica di controinteressati ai quali il ricorso va notificato.

Tanto premesso il sottoscritto avvocato - non disponendo di dati necessari alla



notifica ai soggetti controinteressati – avanza istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati inseriti nella suddetta graduatoria mediante invio telematico dell'atto all'Ambito Territoriale di Verona perchè lo stesso provveda alla pubblicazione sul proprio sito e cioè sullo stesso sito sul quale è pubblicata la graduatoria.

Con osservanza

Varapodio li , li 12.2.24

Avv. Stella Maria Vaticano

